



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Nr. 737 del 05.11.2025

Oggetto: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RC ambientale 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F253EDED)

IL RESPONSABILE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale 19/08/2025, n. 90, esecutiva ai sensi di legge, sono stati individuati i rischi da assicurare nel periodo 30/11/2025-30/11/2026;

Evidenziato che in data 30/11/2025 cesserà la durata della polizza n. ITENVC26941 per la copertura assicurativa RC ambientale stipulata con la compagnia Chubb e che pertanto necessita stipulare nuova polizza;

Dato atto che con comunicazione del 01/08/2025 (ns. prot. 16.967 stessa data), RP Several Spa, affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Tarcento, ha individuato, a mezzo esplorazione di mercato, quale offerta economicamente più vantaggiosa per la copertura RC ambientale per il periodo dal 30/11/2025 al 30/11/2026 quella di AIG Europe SA – Agenzia AssiB Underwriting Srl Latina per un premio annuo lordo di € 5.501,25;

Ritenuto di aderire alle conclusioni riportate nella sopraccitata relazione del broker;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede, pena la nullità del contratto:

a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per l'acquisizione in via autonoma (art. 26, co. 3 L. 488/1999 e art. 1 co. 499 Legge n. 296/2006);

b) l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 7 co. 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012);

Dato atto che non sono state attivate convenzioni da parte di CONSIP SpA relativamente al servizio in oggetto;

Visto il D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

Evidenziato che alla Compagnia assicurativa sopra menzionata, in data 15/10/2025, con nota prot. 22.478, tramite piattaforma E-appalti FVG, è stata richiesta la documentazione finalizzata all'affidamento di cui trattasi;

Atteso che la Compagnia, tramite il suddetto portale, ha trasmesso, entro i termini previsti, l'offerta confermativa di quanto proposto in sede di esplorazione di mercato, di data 27/10/2025, ns. prot. 24156 del 04/11/2025;

Dato atto che la Compagnia ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti per il servizio in parola il CCNL assicurativo (CNEL J121), adeguato alle tutele dei lavoratori;

Visto l'articolo 192 del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, per cui si dispone che il servizio è soggetto alle condizioni di cui all'allegato capitolato di polizza;

Vista la legge 13.8.2010, n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti;

Viste le autocertificazioni presentate dall'offerente, agli atti;

VISTO il provvedimento del Sindaco del 31/12/2024, n. 22, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa efficace dal 01/01/2025 sino al 31/12/2025, integrato con i provvedimenti del Sindaco, n. 3 del 30/01/2025 e n. 4 del 28/02/2025, modificati con provvedimento del Sindaco n.6 del 19/03/2025 con decorrenza 24/03/2025;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale del 30 dicembre 2024, n. 61 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 ed approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 e dei relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del 08 gennaio 2025, n. 1 di graduazione del bilancio di previsione 2025/2027 in capitoli ed articoli e contestuale assegnazione della gestione degli stessi ai responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

- 1) di approvare l'offerta economica citata in premessa e di affidare conseguentemente, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 art. 50 c. 1 lett. b), il servizio assicurativo polizza RC ambientale per il periodo dalle ore 24:00 del 30/11/2025 alle ore 24:00 del 30/11/2026 a AIG Europe SA – Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano, Italia, partita IVA n. 10479810961, codice fiscale n. 97819940152 per un premio annuo lordo di € 5.501,25;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di € 5.501,25 sul cap. 292/4;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2025	2025	B8F253EDED	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	999	5.501,25	AIG EUROPE SA cod.fisc. 97819940152/ p.i. IT 10479810961

- 3) di approvare quale allegato formante parte integrante e sostanziale della presente determinazione il Capitolato della polizza in oggetto;
- 4) di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in parola, in considerazione del ridotto valore economico dello stesso;
- 5) che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, questa Amministrazione potrà imporre alla Compagnia l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- 6) che, qualora alla scadenza del contratto risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, al fine di evitare un danno all'interesse pubblico nel caso di interruzione delle prestazioni, la Compagnia affidataria uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, dovrà rendersi disponibile alla proroga del contratto per un massimo di sei mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni;
- 7) di individuare quale RUP, per la procedura in oggetto, la dott.ssa Elena Ermacora;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- capitolato di polizza

Proposta nr. 820 dd. 05/11/2025

ISTRUTTORE
Dott.- Bruno Bonetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Elena Ermacora



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
737	05.11.2025	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	05/11/2025

Oggetto: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RC ambientale 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F253EDED)

- Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il parere di regolarità contabile.

- Ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
RAGIONERIA
Barbara Poiana

Impegna la spesa complessiva di euro 5.501,25 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2025	2025	B8F253EDED	292/4	1-5	ASSICURAZIONI	1	10	4	1	99 9	5.501,25	AIG EUROPE SA cod.fisc. 97819940152/ p.i. IT 10479810961	1086

Riferimento pratica finanziaria: 2025/1606



Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVA'
737	05.11.2025	Area Amministrativa - U.O. 1 - Affari Generali, Contratti, Amministrazione del Patrimonio	05/11/2025

OGGETTO: Servizi assicurativi. Affidamento diretto polizza RC ambientale 30/11/2025-30/11/2026 (CIG B8F253EDED)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/11/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/11/2025, ai sensi dei commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.

Della presente determinazione è data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari (Art. 1, comma 16 della legge regionale del 11 dicembre 2003, n. 21)

Addì 11/11/2025

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Arianna Fabbro

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

EnviroPro



Environmental Protection Liability



ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Broker: Assib		Cod.: 9111
---------------	--	------------

1 - Contraente		
1.1	Ragione sociale:	Comune Di Tarcento -
1.2	Sede:	Piazza Roma 7 - 33017 - Tarcento (UD)

2 - Assicurato (se diverso dal Contraente)		
2.1	Ragione sociale:	
2.2	Sede:	

3 - Attività assicurata		
3.1	Descrizione: Amministrazione comunale. Sono comprese tutte le attività istituzionalmente svolte, comprese tutte le attività e servizi che possano essere espletati in futuro a seguito di istituzione e attribuzione all'Ente di nuove attività, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni. Si devono intendere espressamente comprese le attività previste dal D.lgs n. 81/2008. Si deve intendere compresa la responsabilità derivante dalla proprietà e/o dall'uso, a qualunque titolo, di fabbricati e relativi impianti, nonché delle cisterne interrate e delle ecopiazzole (si precisa che il Comune di Tarcento si avvale di una sola ecopiazzola, in convenzione con il Comune di Magnano in Riviera – e di proprietà di quest'ultimo Comune). Quanto sopra in deroga ed estensione alla definizione di "stabilimento".	

4 - Ubicazione degli Stabilimenti		
☐	Vedere sopra	

5 - Periodo di Assicurazione		
5.1	Decorrenza:	ore 24,00 del 30/11/2025
5.2	Scadenza:	ore 24,00 del 30/11/2026
Copertura da intendersi senza tacito rinnovo.		

6 - Data di Retroattività		
6.1	La garanzia è operante per gli Eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al 30/11/2019.	

7 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri		
7.1	La garanzia è operante per i Sinistri , conseguenti ad Eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione , denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il trentesimo giorno dalla medesima data di scadenza.	

8 - Massimali		
8.1	Aggregato per il Periodo di Assicurazione :	€ 5.000.000
8.2	per Sinistro :	€ 5.000.000

9 - Garanzie di Polizza

Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

9.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
A) Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento	50% del MASSIMALE	50% del MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
B) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell' Assicurato (*)	10% del MASSIMALE	10% del MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
C) Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento	MASSIMALE	MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
D) Danno ambientale	MASSIMALE	MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
E) Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento	MASSIMALE	MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
9.2 Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 - 1.2)	50% del MASSIMALE	50% del MASSIMALE	=

(*) Ove operante è regolata da specifica clausola riportata nella Parte 11 (Condizioni Particolari).

10 - Estensioni di garanzia (*)

Le estensioni di garanzia di cui alle lettere che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.

10.1 Garanzia	Sottolimito per Sinistro	Sottolimito per il Periodo di Assicurazione	Franchigia o Scoperto per Sinistro
F) Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi.	MASSIMALE	MASSIMALE	Franchigia Fissa 5.000€
G) RC della committenza da trasporto di merci pericolose.	=	=	=
H) Serbatoi interrati identificati (*).	Entro Stab.: Garanzia A Fuori Stab.: Garanzia E	Entro Stab.: Garanzia A Fuori Stab.: Garanzia E	Franchigia Fissa 30.000€
I) Danni da amianto. Di cui rimozione e smaltimento.	=	=	=
L) Danni da fonti radioattive.	=	=	=
M) Danni da interruzione dell'attività dell' Assicurato .	=	=	=
N) Atti di terrorismo e sabotaggio.	=	=	=
O) Gestione della Crisi.	€ 20.000	€ 20.000	Scoperto 5%
P) Danni ai beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione.	€ 50.000	€ 50.000	Franchigia Fissa 5.000€
Q) Perito di Parte.	€ 10.000	€ 10.000	Franchigia Fissa 5.000€

(*) Ove operanti sono regolate da specifica clausola riportata nella Parte 11 (Condizioni Particolari).

11 - Premio per il Periodo di Assicurazione

11.1 Formazione del premio per il **Periodo di Assicurazione**:

5.000.000€ Massimale, Annuale

	Premio netto	Addizionali	Imponibile	Imposta	Totale
Rata alla firma					
Fino al xx/xx/2026	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 1.001,25	€ 5.501,25

12 - Condizioni particolari

Testo di polizza: **AIG EnviroPro GOLD**

Condizioni particolari:

CP 1) PFAS

Si precisa che sono esclusi i Costi di Bonifica e Ripristino, richieste di risarcimento o spese derivanti da qualsiasi prodotto contenente composti perfluorurati (PFC) o sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), inclusi, ma non limitati a, acido perfluorooctanico (PFOA), acido perfluorooctano solfonico (PFOS), acido perfluorononanoico (PFNA), acido perfluorobutirrico (PFBA), acido perfluorobutano solfonico (PFBS), acido perfluoropentanoico (PFPeA), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS), acido perfluoroesanoico (PFHxA), acido perfluoroeptanoico (PFHpA), perfluorooctano sulfonamide (PFSOA), acido perfluorodecanoico (PFDA) perfluorodecano solfonato (PFDS), acido perfluoroundecanoico (PFUnA), acido perfluorododecanoico (PFDoA), acido perfluorotridecanoico (PFTTrDA), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) o 6: 2 Fluorotelomero solfonato (6:2 FTS).

CP 2) Cyber Coverage

Con la presente si conviene di apportare le seguenti modifiche alla presente polizza:

1. PARTE III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE:

(i) L'Art. 1.1 è modificato e come segue:

Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** esclusivamente dalle conseguenze previste nelle garanzie elencate di seguito operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi **Sinistro** verificatosi nello svolgimento dell'**Attività** presso lo **Stabilimento** indicati nella Scheda anche a causa di un **Evento Cyber** iniziato alla o dopo la **Data di Retroattività**.

(ii) All'art. 1.1. è aggiunta la seguente lettera "F":

Danni subiti dall'**Assicurato** per effetto di interruzione della propria attività derivanti direttamente da un **Evento di Inquinamento** - verificatosi nello **Stabilimento** o in proprietà condotte in locazione dall'**Assicurato** - anche a causa di un **Evento Cyber**.

2. **PARTE II** - La sezione Definizioni è integrata come segue:

Servizio Cloud si intende qualsiasi accesso su richiesta all'infrastruttura informatica ospitata o alle piattaforme informatiche, compresi i servizi di cloud computing forniti su un modello Infrastructure as a Service (IaaS) o Platform as a Service (PaaS), forniti da qualsiasi persona fisica o entità non di proprietà, gestita o controllata da un Assicurato. Il servizio cloud non comprende i servizi di cloud computing esclusivamente su un modello Software as a Service (SaaS).

Evento Cyber. Un effettivo **Security Failure** or **System Failure** del Sistema informatico dell'Assicurato.

Dati. Informazioni o supporti digitali o digitalizzati memorizzati elettronicamente.

Sistema informatico dell'Assicurato. Qualsiasi hardware, software o qualsiasi componente dello stesso che sono collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili attraverso Internet o una rete interna o che sono collegati attraverso la memorizzazione dei dati o altri dispositivi periferici che sono di proprietà, gestiti, controllati o affittati dall'Assicurato. **Sistema informatico dell'Assicurato** comprende anche qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente di un Assicurato) utilizzato per accedere a un **Sistema informatico dell'Assicurato** in esso contenuto.

Non-Physical Cyber. Le conseguenze di un **Evento Cyber** che sono intangibili o solo di natura finanziaria, come la distruzione dei Dati e la conseguente interruzione dell'attività senza danni materiali, o la responsabilità per la divulgazione di Dati.

Security Failure. 1. qualsiasi intrusione dovuta a carenze della sicurezza del **Sistema informatico dell'Assicurato**, uso non autorizzato, attacco che si traduce nella negazione del servizio o negazione dell'accesso o ricezione o trasmissione di un codice malevolo, software malevolo o virus che causa la distruzione, modifica, corruzione, danno o cancellazione dei **Dati** di terzi memorizzati su qualsiasi **Sistema informatico dell'Assicurato**; 2. la divulgazione di Dati: (a) a causa del furto o dello smarrimento (fisico) dell'hardware controllato dall'Assicurato (o dei suoi componenti); o

(b) da un dipendente dell'Assicurato; 3. qualsiasi incidente o intrusione derivante dal furto di una password o di un codice di accesso alla rete da: (a) i locali/siti di un Assicurato;

(b) un **Sistema informatico dell'Assicurato**;

(c) un funzionario, direttore o dipendente dell'Assicurato.

System Failure. Qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'Assicurato durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento del **Sistema informatico dell'Assicurato**.

System Failure (Per Guasto del sistema) non comprende qualsiasi atto di negligenza o omissione negligente da parte di un dipendente dell'Assicurato durante il funzionamento, la manutenzione o l'aggiornamento di qualsiasi **Servizio Cloud** utilizzato dall'Assicurato o qualsiasi computer o dispositivo elettronico di terzi (compresi telefoni cellulari, tablet o computer di proprietà o controllati da un dipendente dell'Assicurato) utilizzato per accedere al **Sistema Informatico dell'Assicurato** o ai **Dati** in esso contenuti.

3. **PARTE III** - All'art.2 è aggiunta la seguente esclusione:

2.23 Non-Physical Cyber

CP 3) Limitazione territoriale

In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o appendice aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura o prestazione fornita dalla presente polizza per qualsiasi:

- i. entità organizzata, con sede, incorporata, registrata o stabilita in un'Area Specificata;
- ii. persona fisica o residente situata in un'Area Specificata; o
- iii. reclamo, azione, causa o procedimento intentato o mantenuto in un'Area Specificata.

Ai fini della presente copertura, per "Area Specifica" si intende:

- a. La Repubblica di Bielorussia; o
- b. La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, comprese le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite).

In caso di conflitto tra i termini della presente appendice e quelli della polizza, si applicheranno i termini della presente appendice, fatta salva l'applicazione di eventuali clausole di sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione della presente copertura è o diventa in qualsiasi momento non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di una qualsiasi legge o norma, tale disposizione sarà considerata, in tale misura, come non facente parte della presente copertura, ma la validità, la legalità e l'applicabilità del resto della presente copertura non ne saranno influenzate.

CP 4) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell'Assicurato

A parziale deroga dell'esclusione di cui al punto 2.3 dell'Art. 2 ("Esclusioni") delle Norme che Regolano l'Assicurazione del Rischio di Danno all'Ambiente, si precisa che la copertura si intende operante per i danni prodotti ai beni di proprietà dell'assicurato che compongono lo Stabilimento al 10% del MASSIMALE DI POLIZZA e ad essi si applicano LA FRANCHIGIA O SCOPERTO, INDICATI AL PUNTO "B" DELLA SCHEDA DI POLIZZA a seguito di danni cagionati da un **Evento di Inquinamento**.

CP 5) Recesso in caso di sinistro.

A parziale deroga di quanto seguito al punto 5 della Scheda di Polizza, si conviene che, a seguito di ogni denuncia di Sinistro le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell'Assicurato tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.

CP 6) Operazioni Di Carico E Scarico

A parziale deroga dell'esclusione relativa, la copertura è estesa alle operazioni di carico e scarico effettuate, con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso gli Stabilimenti assicurati e siti terzi di automezzi di proprietà dell'Assicurato e/o in conduzione allo stesso.

CP 7) Serbatoi Interrati

La copertura è estesa ai Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate in, o movimentate attraverso tubazioni dai, serbatoi interrati all'interno dello Stabilimento/Sito. La copertura esplica la sua efficacia fino a concorrenza dei sottolimiti richiamati al punto "H" della Scheda di Polizza solo ed esclusivamente nel caso in cui i serbatoi interrati siano mantenuti controllati a norma di Regolamento locale di Igiene emesso dal Comune, o, in mancanza di esso, sottoposti a verifiche di tenuta con le seguenti frequenze di controllo:

- A partire dal 5° anno dopo l'installazione o il risanamento, con frequenza triennale;
- Dal 15° al 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza biennale;
- Oltre il 30° anno di età dall'installazione o risanamento, con frequenza annuale.

Nel caso di serbatoi interrati per i quali non venga documentata l'effettuazione, con esito favorevole, di prove o verifiche di tenuta come sopra prescritto, le coperture richiamate esplicano efficacia entro il sotto-limite per sinistro e per periodo del 10% del massimale di polizza, comprese le spese di messa in sicurezza di emergenza e con l'applicazione della franchigia per sinistro indicata al punto "H" della scheda di Polizza.

La presente copertura non è in ogni caso valida per serbatoi interrati a parete singola con più di 25 anni di età i quali non siano stati controllati come da prescrizione sopra riportata e ammodernati attraverso uno o più tra:

- l'applicazione di un rivestimento anticorrosione;
- l'installazione di un sistema di protezione catodica;
- la realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo;
- l'inserimento di una parete di materiale composito all'interno del serbatoio.

Sono ricompresi all'interno della copertura tutti i serbatoi, di qualsiasi età e fattura che si trovano all'interno di camere sotterranee ispezionabili e che non siano direttamente inseriti all'interno del terreno.

La presente copertura non è in ogni caso valida per serbatoi interrati di qualsiasi tipologia con più di 25 anni di età che non siano stati ammodernati come sopra descritto.

CP 8) Gestione della crisi

Estensione Contenimento delle Crisi

1. Accordo di Assicurazione

L'Assicuratore, a fronte del pagamento del premio e in base ai termini e alle condizioni della polizza, pagherà per conto dell'Assicurato i Costi Di Gestione della Crisi generati a seguito di una Crisi identificata dall'Assicurato e successivamente segnalata all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione.

2. Definizioni

- a) Pubblicità Negativa: qualsiasi segnalazione negativa da parte dei media locali, regionali o nazionali (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, social media, internet, radio, televisione, giornali e / o riviste) che possa potenzialmente determinare un'Interruzione Materiale.

- b) Crisi: qualsiasi momento determinante, incerto o cruciale nell'attività dell'Assicurato derivante da un Evento di Inquinamento o da un Danno Ambientale, che, in base a quanto ritenuto in buona fede dall'Assicurato, possa dar luogo a un'eventuale Perdita ai sensi della presente Polizza, e che possa potenzialmente generare Pubblicità Negativa.
- c) Franchigia per il Contenimento della Crisi: il 5% di scoperto e comunque non inferiore all'importo di 1000€.
- d) Costi di Gestione della Crisi: gli oneri e le spese ragionevoli e necessari sostenuti da una Società di Gestione delle Crisi nell'esecuzione dei Servizi di Gestione della Crisi per l'Assicurato durante il Periodo Di Copertura Della Crisi.
- e) Società di Gestione delle Crisi: le società specializzate in pubbliche relazioni che siano state approvate dall'Assicuratore.
- f) Servizi di Gestione della Crisi: i servizi prestati da una Società di Gestione delle Crisi nel fornire consulenza all'Assicurato al fine di minimizzare gli effetti della Pubblicità Negativa.
- g) Periodo di Copertura della Crisi: il periodo di 30 giorni dal momento in cui la Crisi viene segnalata per la prima volta all'Assicuratore.
- h) Interruzione Materiale: un'interruzione o un arresto nella continuità dell'Attività assicurata che:
 - i. richieda il coinvolgimento del consiglio di amministrazione o degli alti dirigenti dell'Assicurato, distogliendo tali soggetti dalle loro normali funzioni operative; e
 - ii. possa determinare un impatto negativo significativo sui ricavi, sui guadagni o sul patrimonio netto dell'Assicurato.

3. Esclusioni

L'Assicuratore non assume alcuna responsabilità ai sensi della presente Polizza per i Costi di Gestione della Crisi derivanti da Pubblicità Negativa che riguardi in generale il settore in cui l'Assicurato svolge le proprie attività commerciali, e non sia diretta all'Assicurato.

4. Condizioni

L'Assicurato è tenuto a segnalare qualsiasi Crisi all'Assicuratore entro ventiquattro (24) ore dal momento in cui un Assicurato Responsabile ne venga per la prima volta a conoscenza, chiamando il +44 (0) 1273 400965 e seguendo la procedura descritta nell'Articolo 7 delle Condizioni del Polizza. Se l'avviso è dato per via telefonica, in seguito sarà necessario fornire una segnalazione scritta non appena possibile.

Eventuali pagamenti relativi a Costi di Gestione Della Crisi sostenuti dall'Assicuratore in base alla presente Polizza non devono essere considerati come un riconoscimento della responsabilità dell'Assicurato in relazione a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o Perdita ai sensi della Polizza.

5. Massimali e Franchigie

- a. **Massimale per il Contenimento delle Crisi**
La massima esposizione dell'Assicuratore in relazione ad un incidente coperto dalla presente estensione non supererà l'importo di € 20.000 in eccesso alla franchigia/scoperto del 5% per ogni sinistro. Tale massimale è incluso, e non aggiunto, al massimale aggregato indicato nel Punto 8 della Scheda di Polizza.
- b. **Contenimento delle Crisi e Franchigia**
La presente estensione copre i Costi di Contenimento delle Crisi eccedenti la Franchigia per il Contenimento della Crisi. Il Contraente è tenuto a rimborsare tempestivamente all'Assicuratore la parte dei Costi di Gestione della Crisi da quest'ultimo anticipata e rientrante nella Franchigia per il Contenimento della Crisi.
- c. **Crisi correlate o ripetute**
Qualsiasi Crisi derivante da, basata su o attribuibile a un Evento di Inquinamento o a un Danno Ambientale correlato, continuo o ripetuto o deve essere considerata come una singola Crisi.

CP 9) Perito di parte

A integrazione del punto II - DEFINIZIONI

Perito: è il libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia il perito è un medico legale e può essere incaricato da entrambe le parti.

Si conviene che a seguito di ogni denuncia di Sinistro pervenuta all'Assicurazione, la presente polizza copre, fino ad un massimale di € 10.000, l'incarico da parte dell'Assicurato di un perito di parte al fine di stimare indipendentemente l'entità del danno subito dall'Assicurato.

CP 10) Danni In Fase Di Caratterizzazione

La copertura è estesa ai Danni cagionati all'Assicurato in Fase di Caratterizzazione della Fonte di Inquinamento e di Bonifica all'interno degli Stabilimenti/Siti riportati in Polizza da parte degli addetti e dei mezzi dei soggetti a cui è appaltata l'attività di Caratterizzazione durante lo svolgimento delle suddette attività, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parte dello Stabilimento/Sito, su richiesta dell'autorità competente. Rimane inteso che i soggetti appaltanti debbano necessariamente possedere regolare autorizzazione a svolgere le suddette attività.

LA SOCIETA'
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

INDICE

	Pag.
PARTE I: AVVERTENZE	5
PARTE II: DEFINIZIONI	5
PARTE III: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE	
Art. 1 - Oggetto della Polizza	6
<u>ART. 2</u> - <u>ESCLUSIONI</u>	6
<u>ART. 3</u> - <u>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</u>	8
Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri	8
<u>ART. 5</u> - <u>LIMITI DI RISARCIMENTO</u>	8
<u>ART. 6</u> - <u>FRANCHIGIA O SCOPERTO</u>	9
Art. 7 - Obblighi dell' Assicurato in caso di Sinistro	9
<u>ART. 8</u> - <u>GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE</u>	9
Art. 9 - Liquidazione dei Sinistri - controversie	10
PARTE IV: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
Art. 11 - Aggravamento del rischio	10
Art. 12 - Diminuzione del rischio Accettazione della suddivisione del massimale	10
Art. 13 - Altre assicurazioni	10
Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche	11
Art. 15 - Pagamento del premio	11
Art. 16 - Modifiche dell' Assicurazione	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto	11
Art. 18 - Estensione territoriale	11
Art. 19 - Recesso in caso di sinistro	11
PARTE V: CONDIZIONI PARTICOLARI	14
NOTA INFORMATIVA	16

ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

I. AVVERTENZE

1. La **Polizza** ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla **Società** le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della **Polizza**. La **Polizza** sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all'oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella **Polizza**, il significato delle parole in **grassetto** è solo quello indicato nelle "Definizioni". Le parole non definite sono utilizzate nella **Polizza** secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura **MAIUSCOLA, IN CORSIVO E SOTTOLINEATURA**, sono quelle che indicano scadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate "*mediante caratteri di particolare evidenza*".

II. DEFINIZIONI

- **Assicurato.** Il soggetto il cui interesse è protetto dalla **Polizza**.
- **Attività.** L'attività, indicata nella Scheda, per cui è prestata la copertura assicurativa prevista dalla **Polizza**.
- **Contraente.** Il soggetto che stipula la **Polizza**. Se non diversamente specificato, coincide con l'**Assicurato**.
- **Costi di Bonifica e Ripristino.** Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'**Assicurato**, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'**Assicurato**, sulla base di quanto prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** per :
 - * (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla **Normativa in Materia Ambientale**;
 - * (ripristino) l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.
- **Data di Retroattività.** Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli **Eventi di Inquinamento** provocano un **Sinistro** coperto dalla **Polizza**. Se non viene specificata alcuna **Data di Retroattività** nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della **Polizza**.
- **Evento di Inquinamento.** Qualsiasi circostanza derivante dall'**Attività** assicurata, non cagionata intenzionalmente dall'**Assicurato**, che provochi la fuoriuscita nello **Stabilimento**, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la **Normativa in Materia Ambientale** imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
- **Normativa in Materia Ambientale.** Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.
- **Periodo di Assicurazione.** Il periodo di validità della **Polizza** compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda.
- **Polizza.** Il documento che prova l'assicurazione.
- **Richiesta di Risarcimento.** Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell'**Assicurato** quale responsabile di un **Evento di Inquinamento**.
- **Serbatoi interrati.** Si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume. Per evitare dubbi, i disoleatori non sono considerati serbatoi interrati.
- **Sinistro.** La comunicazione scritta da parte dell'**Assicurato** alla **Società**, e se prescritto dalla **Normativa in Materia Ambientale** alle autorità competenti, della scoperta di un **Evento di Inquinamento** o del ricevimento di una **Richiesta di Risarcimento**.
- **Società.** L'impresa assicuratrice.
- **Stabilimento.** Area sottoposta al controllo dell'**Assicurato**, la cui ubicazione è indicata nella Scheda, all'interno della quale si svolge l'**Attività**.

III. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE

Art. 1 - Oggetto della Polizza

- 1.1 Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi **Sinistro** verificatosi nello svolgimento dell'**Attività** presso lo **Stabilimento** indicati nella Scheda.
- A. **Costi di Bonifica e Ripristino**, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della **Stabilimento**, che si rendono necessari a seguito di un **Evento di Inquinamento**.
 - B. Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'**Assicurato** poste entro i confini della **Stabilimento**, cagionato da un **Evento di Inquinamento**.
 - C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello **Stabilimento**, per:
 - * morte e lesioni personali;
 - * danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei **Costi di Bonifica e Ripristino**.
 - * sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d'uso di cose nell'ambito del sito contaminato a seguito dell'**Evento di Inquinamento**.
 - D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell'**Evento di Inquinamento**.
 - E. **Costi di Bonifica e Ripristino** che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un **Evento di Inquinamento**, verificatosi entro i confini dello **Stabilimento**, all'esterno dello stesso.
- 1.2 Secondo i termini e le condizioni della presente **Polizza**, la **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'**Assicurato** in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un **Evento di Inquinamento** allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**. **TALI SPESE SONO COMPRESSE IN GARANZIA, NELL'AMBITO DEL SOTTOLIMITE INDICATO NELLA SCHEDA AL PUNTO 9.2 ED ALLE STESSA NON SI APPLICA ALCUNA FRANCHIGIA (O SCOPERTO). FERMO L'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 7 DELLA POLIZZA, IL SUDDETTO SOTTOLIMITE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI PERVENGA ALLA SOCIETÀ DETTAGLIATA COMUNICAZIONE SCRITTA SU QUANTO OCCORRE E SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI, ENTRO SETTANQUE ORE DAL MANIFESTARSI DELLA MINACCIA IMMINENTE, O DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO.**

ART. 2 - ESCLUSIONI

A) L'ASSICURAZIONE NON E' OPERANTE PER:

- 2.1 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE, NON SUSSISTENDO A SENSI DI LEGGE, L'ASSICURATO SI SIA ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTO.
- 2.2- RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO CHE SUBISCONO IL DANNO IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ PER LA QUALE E' PRESTATO L'ASSICURAZIONE.
- 2.3 BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO (IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.), O DEL SITO SU CUI SORGE LO STESSO.
- 2.4 SOGGETTI COLLEGATI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE ABBIANO CAGIONATO DANNI A QUALSIASI SOGGETTO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE SI TROVI CON L'ASSICURATO IN UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE, CONTROLLO, COLLEGAMENTO O SOTTOPOSIZIONE A COMUNE CONTROLLO.
- 2.5 INTENZIONALE MANCATA OSSERVANZA DI NORME. – EVENTI DI INQUINAMENTO DERIVANTI DA, O ATTRIBIBILI A, INOSSERVANZA INTENZIONALE DA PARTE DELL'ASSICURATO DI LEGGI, DIRETTIVE, REGOLAMENTI, STATUTI, NORMATIVE O CONSUETUDINI AVENTI FORZA DI LEGGE O FVERO DI AVVISI DI VIOLAZIONE, ORDINI ESECUTIVI O DISPOSIZIONI DI AUTORITÀ PUBBLICHE.

- 2.6 OMESSA DICHIARAZIONE DI FATTI NOTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO GIÀ VERIFICATISI, O DERIVANTI DA CIRCOSTANZE CHE NE RENDANO PROSSIMO E CERTO IL VERIFICARSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA, O ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ OVE CONCESSA, DEI QUALI L'ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, O CHE AVREBBE POTUTO CONOSCERE USANDO L'ORDINARIA DILIGENZA, E CHE NON SONO STATI DICHIARATI DALL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ.
- 2.7 INQUINAMENTO PREESISTENTE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE RIGUARDINO AREE IN CUI LE SOSTANZE FUORIUSCITE SIANO GIÀ PRESENTI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.
- 2.8 MANCATO PRESIDIO DELLO STABILIMENTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI VIENE A MANCARE IL CONTROLLO OPERATIVO DELLO STABILIMENTO.
- 2.9 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO DI INQUINAMENTO. – L'EVENTUALE INCREMENTO DEI COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL SITO INTERVENUTA DURANTE L'INTERVENTO DI BONIFICA.
- 2.10 ONERI NON ASSICURABILI. – QUALSIASI PAGAMENTO L'ASSICURATO SIA TENUTO AD EFFETTUARE PER UNO DEI SEGUENTI TITOLI:
- * SANZIONI, MULTE, AMMENDE DA CHIUNQUE COMMINATE, NONCHÉ I COSIDDETTI DANNI PUNITIVI;
 - * IMPOSTE E TASSE;
 - * QUALSIASI RISARCIMENTO O INDENNIZZO PER EVENTI CHE LA LEGGE CONSIDERI NON ASSICURABILI.
- 2.11 ALTERAZIONI GENETICHE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE PROVOCANO ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO.
- 2.12 INQUINAMENTO DI ORIGINE EPIDEMIOLOGICA. – EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA CONTAMINAZIONE DI TIPO BIOLOGICO, PER TALE INTENDENDOSI QUELLA PRODOTTA DA VIRUS, BATTERI, FUNGHI, SPORE, ECC.
- 2.13 POZZI PERDENTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO ATTRAVERSO POZZI PERDENTI.
- 2.14 AREE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO – QUALSIASI TIPO DI SPESA E/O COSTI SOSTENUTI PER EVITARE, CONTENERE O RIPARARE UN DANNO A SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE DI FALDA, NEL CASO IN CUI LE AREE DI MOVIMENTAZIONE E/O STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE (IVI COMPRESI I RIFIUTI) NON SIANO IMPERMEABILIZZATE E, IL DRENAGGIO DELLE STESSE, NON SIA DOTATO DI MEZZI DI PROTEZIONE O CONTENIMENTO DI SPANDIMENTI ANCHE IMPROVVISI.
- 2.15 ISPEZIONE VOLONTARIA: QUALSIASI SPESA, COSTO, DANNO, RICHIESTA DI RISARCIMENTO RISULTANTI DA E/O ORIGINATESI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA QUALSIASI INDAGINE O ISPEZIONE VOLONTARIAMENTE CONDOTTA DALL'ASSICURATO, O DA QUALSIASI MOVIMENTAZIONE DEL SUOLO CONNESSA AD ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, SVILUPPO O RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO. LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA A QUALSIASI SPESA, COSTO, DANNO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SVOLTA DALL'ASSICURATO PRESSO LO STABILIMENTO.
- 2.16 SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI INTERNAZIONALI. – LA SOCIETÀ NON È TENUTA A FORNIRE COPERTURA ED A INDENNIZZARE ALCUNA SPESA O COSTO, O RISARCIRE ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COMUNQUE, IN GENERALE, A SOSTENERE ALCUN TIPO DI ESBORSO IN VIRTÙ DEL PRESENTE CONTRATTO QUÁLORA ESSA, LA SUA CAPOGRUPPO O LA SUA CONTROLLANTE, NEL FAR CIÒ, INCORRANO NEL PAGAMENTO DI QUALSIVOGLIA SANZIONE, PROIBIZIONE O RESTRIZIONE PREVISTA DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI, AI SENSI DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
- B) L'ASSICURAZIONE, SALVO SPECIFICA PATTUIZIONE DI DEROGA, INOLTRE NON È OPERANTE PER:
- 2.17 CESSIONE DELLO STABILIMENTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LO STESSO VIENE: VENDUTO, CEDUTO, O NE VENGA CEDUTO IL CONTROLLO OPERATIVO.
- 2.18 ATTIVITÀ DI TRASPORTO. – EVENTI DI INQUINAMENTO, VERIFICATISI OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, DERIVANTI DALLA PROPRIETÀ, DAL POSSESSO O DALL'USO A QUALSIASI TITOLO DA PARTE DELL'ASSICURATO O DI ALTRI CHE OPERANO A SUO NOME, INCLUSE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO, DI:
- * VEICOLI STRADALI A MOTORE, RIMORCHI O SEMIRIMORCHI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE, COMPRESI LE RELATIVE ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE;
 - * AEREI, NAVI O VEICOLI SU ROTOLA.
- 2.19 SERBATOI INTERRATI. – EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA QUALSIASI SERBATOIO INTERRATO

SITUATO ENTRO I CONFINI DELLO **STABILIMENTO**, NEL SOTTOSUOLO, E DESTINATO A STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PRESENTI NELLO **STABILIMENTO**.

- 2.20 AMIANTO E PIOMBO. - **EVENTI DI INQUINAMENTO** ORIGINATI DA AMIANTO O QUALSIASI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PITTURE A BASE DI PIOMBO UTILIZZATE O APPLICATE A QUALSIASI COSTRUZIONE O STRUTTURA.
- 2.21 SOSTANZE RADIOATTIVE. - **EVENTI DI INQUINAMENTO** VERIFICATISI SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO **STABILIMENTO** A CAUSA DELLA PRESENZA DI SOSTANZE RADIOATTIVE.
- 2.22 GUERRA E TERRORISMO. - **SINISTRI** DERIVANTI DA, O ATTRIBUIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ATTI DI GUERRA (DICHIARATA O MENO), TERRORISMO, CONFLITTO ARMATO, ATTIVITÀ MILITARE, TERRORISTICA O DI GUERRA CIVILE, SABOTAGGIO, OCCUPAZIONE MILITARE, OSTILITÀ (DICHIARATA O MENO), RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, DISORDINE CIVILE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, CONFISCA, NAZIONALIZZAZIONE, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO ALLA PROPRIETÀ DA PARTE O PER ORDINE DI QUALUNQUE AUTORITÀ GOVERNATIVA, PUBBLICA O LOCALE O QUALUNQUE ALTRA ORGANIZZAZIONE POLITICA O TERRORISTICA.

ART. 3 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

- 3.1 L'**ASSICURAZIONE** VALE PER I **SINISTRI** VERIFICATISI DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, A CONDIZIONE CHE:
- * L'**EVENTO DI INQUINAMENTO** DA CUI CONSEGUONO SI SIA VERIFICATO NEL MEDESIMO **PERIODO DI ASSICURAZIONE** O SUCCESSIVAMENTE ALLA **DATA DI RETROATTIVITÀ**, OVE CONCESSA, E
 - * LA MANIFESTAZIONE DELL'**EVENTO DI INQUINAMENTO**, O IL RICEVIMENTO DI UNA **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** DA PARTE DELL'**ASSICURATO**, SIA AVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.
- 3.2 CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 1.2 DELLA **POLIZZA**, RELATIVAMENTE ALLE MINACCE IMMINENTI DI **EVENTI DI INQUINAMENTO**, L'**ASSICURAZIONE** VALE A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI SIANO:
- * ORIGINATE DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE** O SUCCESSIVAMENTE ALLA **DATA DI RETROATTIVITÀ**, OVE CONCESSA, E
 - * MANIFESTATE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.
- 3.3 Nel caso in cui più **Richieste di Risarcimento** traggano origine da un medesimo **Evento di Inquinamento**, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le **Richieste di Risarcimento**, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del **Periodo di Assicurazione**.

Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri

Se la presente **Polizza** non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall'inosservanza delle condizioni di **Polizza** da parte dell'**Assicurato**, il **Contraente** avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei **Sinistri** indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi **Sinistro** derivante da un **Evento di Inquinamento** verificatosi durante il **Periodo di Assicurazione** o successivamente alla **Data di Retroattività**, ove concessa. Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei **Sinistri** non si applica nel caso in cui la presente **Polizza** venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.

ART. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO

- 5.1 IL **MASSIMALE AGGREGATO** INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA L'ESBORSO MASSIMO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER L'INTERO PERIODO DI VALIDITÀ DELL'**ASSICURAZIONE** E PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE.
- PERTANTO, IN NESSUN CASO LA SOCIETÀ RISponderà PER SOMME ECCEDENTI DETTO MASSIMALE PER PIÙ:
- * **SINISTRI**, ANCHE SE NOTIFICATI IN TEMPI DIVERSI - INCLUSO IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4 - CHE TRAGGANO ORIGINE DA UNA STESSA CAUSA;
 - * **SINISTRI** COMUNQUE ORIGINATI, NOTIFICATI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL'ART. 4;
 - * **ASSICURATI** CORRESPONSABILI NEL MEDESIMO **SINISTRO** OD IN ALTRI DIFFERENTI **SINISTRI**.
- 5.2 IL **MASSIMALE PER SINISTRO** INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA IL MASSIMO ESBORSO CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A SOSTENERE PER CIASCUN **SINISTRO**, ANCHE SE DENUNCIATO NEL PERIODO DI PROROGA COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 4; AI FINI DEL PRESENTE PARAGRAFO PIÙ **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** CHE TRAGGANO ORIGINE DA UN UNICO **EVENTO DI INQUINAMENTO** SARANNO CONSIDERATE COME UN UNICO **SINISTRO**.

ART. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO

SONO A CARICO DELL'ASSICURATO PER CIASCUN SINISTRO LA FRANCHIGIA O SCOPERTO – CON IL MINIMO ED IL MASSIMO - INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA. LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL'ASSICURATO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA AVVERRÀ AL NETTO DI TALI SOMME.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

- 7.1 IL CONTRAENTE, COME CONDIZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA PRESENTE POLIZZA, DOVRÀ DARE AVVISO SCRITTO ALLA SOCIETÀ DI QUALSIASI EVENTO DI INQUINAMENTO SCOPERTO, O RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICEVUTA, DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI, SE APPLICABILE, NON APPENA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI L'INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO.
- 7.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.
- 7.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell'adempimento dell'obbligo di notifica.

ART. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE

- 8.1 L'ASSICURATO HA L'OBBLIGO DI:
- * FORNIRE OGNI RAGIONEVOLE ASSISTENZA ALLA SOCIETÀ E COOPERARE NELLE AZIONI DI DIFESA PER OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E NELL'ESERCIZIO DELL'EVENTUALE AZIONE SURROGATORIA DA PARTE DELLA SOCIETÀ;
 - * USARE LA DILIGENZA NECESSARIA E FARE, O CONCORRERE A FARE, TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE PER EVITARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI QUALSIASI SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA; FORNIRE ALLA SOCIETÀ LE INFORMAZIONI E L'ASSISTENZA RICHIESTE CHE CONSENTANO DI INDAGARE SU QUALSIASI SINISTRO E/O DI DETERMINARE L'ESPOSIZIONE A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.2 Nell'adempimento dell'obbligo di bonifica a seguito di **Eventi di Inquinamento** nei termini imposti dalla **Normativa in Materia Ambientale**, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L'Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
- 8.3 La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
- 8.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla **Richiesta di Risarcimento** proposta nei confronti dell'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimito applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- 8.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde delle spese di giustizia penale.
- 8.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un **Sinistro** di effettuare il pagamento all'Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri **Sinistri** e, una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell'Assicurato a termini di **Polizza**, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.
- 8.7 LA PRESENTE POLIZZA NON OPERA NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO RICONOSCA O ASSUMA QUALSIASI RESPONSABILITÀ, CONCORDI QUALSIASI LIQUIDAZIONE, PRESTI ACQUIESCENZA A QUALSIASI DECISIONE, O SOSTENGA QUALUNQUE SPESA LEGALE SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DELLA SOCIETÀ. IL CONSENSO DELLA SOCIETÀ NON POTRÀ ESSERE IRRAGIONEVOLMENTE NEGATO, SEMPRE CHE LA SOCIETÀ SIA STATA POSTA NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE TALE DIRITTO A TERMINI DI POLIZZA.
- 8.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi **Sinistro** previo consenso dell'Assicurato. Se la Società nega il consenso, l'obbligazione della Società relativamente a tale **Sinistro** non potrà eccedere l'importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale **Sinistro**, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.

Art. 9 – Liquidazione dei Sinistri - Controversie

La liquidazione dei **Sinistri** avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall'**Assicurato** ed uno dalla **Società** e il terzo di comune accordo tra i primi due. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'**Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.

I periti devono:

- a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell'**Evento di Inquinamento**;
- b) verificare l'esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal **Contraente** ed accertare se, al momento del verificarsi dell'**Evento di Inquinamento**, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla **Società**;
- c) verificare se l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall'art. 8;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del **Sinistro** in conformità con le disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.

La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione.

I periti sono dispensati dall'osservanza di qualsiasi formalità procedurale.

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente **Polizza**, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La **Società** ed l'**Assicurato** nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla **Società** e dall' **Assicurato**. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.

Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la **Società** e diversi **Assicurati** queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.

IV. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sottoscrivendo la presente **Polizza** il **Contraente** conferma:

- * che le dichiarazioni rese direttamente o tramite il broker sono accurate e complete e riconosce che la **Società** ha emesso questa **Polizza** in conformità e sulla base di tali dichiarazioni;
- * di prendere atto che dichiarazioni inesatte relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.);
- * CHE L'OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE DI QUESTA POLIZZA DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATI È CONDIZIONE ESSENZIALE DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA E DI QUALSIASI EVENTUALE OBBLIGO INDENNITARIO DELLA SOCIETÀ;

Art. 11 - Aggravamento del rischio

11.1 Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del rischio.

11.2 GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DALLA SOCIETÀ POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ART. 1898 COD. CIV.).

Art. 12 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del **Contraente** (ART. 1897 COD. CIV.).

Art. 13 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sia, o sia stata, stipulata un'altra assicurazione per il medesimo rischio garantito dalla presente **Polizza**, l'**Assicurato** dovrà prontamente darne avviso per iscritto alla **Società** e fornire, su richiesta della **Società**, copia della relativa polizza. In caso di sinistro, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.). Nel caso in cui sia operante un'altra assicurazione, indipendentemente dagli importi dei massimali, per il rischio coperto dalla presente **Polizza**, gli obblighi della **Società** sono definiti come segue.

- * Se nessuna altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la presente **Polizza** opererà a primo rischio e gli obblighi della **Società** rimarranno invariati. Se altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la **Società** sarà tenuta al solo pagamento di una quota determinata secondo il metodo descritto nel punto seguente.
- * Se tutte le altre assicurazioni prevedono il pagamento in quote uguali, anche la **Società** risponderà della stessa quota in modo tale che ogni Assicuratore contribuisca per un uguale importo fino a che ha raggiunto il proprio massimale o fino a che l'intero **Sinistro** è stato indennizzato.
- * Se le altre assicurazioni non prevedono quote uguali, la **Società** contribuirà in proporzione al proprio massimale in modo tale che la quota di indennizzo dovuta da ciascun Assicuratore sia uguale al rapporto tra il massimale previsto dalla sua **Polizza** e la somma dei massimali delle polizze di tutti gli assicuratori.

Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche

Il **Contraente** acconsente a che la **Società** possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi **Assicurato**, raccogliere informazioni presso qualsiasi **Assicurato** e a prendere visione di qualsiasi documento concernenti il rischio coperto dalla presente **Polizza**, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell'**Assicurato**.

Nel rispetto dei diritti dell'**Assicurato**, qualsiasi rappresentante autorizzato della **Società** avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall'**Assicurato** e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'**Assicurazione**, o successivamente, lo **Stabilimento**. Né la **Società** né i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'**Assicurato** o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio. Né il diritto della **Società** a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, né la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell'interesse dell'**Assicurato** o di altri che lo **Stabilimento** e l'**Attività** sono conformi alla **Normativa in Materia Ambientale**, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione. Il **Contraente** acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della **Società** durante le ispezioni.

Art. 15 - Pagamento del premio

15.1 L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

15.2 **QUALORA IL CONTRAENTE NON VERSI I PREMI O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 COD. CIV.).**

Art. 16 – Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche alla presente **Polizza** possono essere apportate solo mediante appendice scritta emessa dalla **Società**.

Art. 17 – Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano.

Art. 18 – Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il **Sinistro** abbiano avuto origine dai Siti Assicurati, anche essi ubicati nell'Unione europea.

Art. 19 – Recesso in caso di sinistro.

Si conviene che, a seguito di ogni denuncia di **Sinistro** le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni. Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della **Società**, la stessa sarà tenuta a rimborsare all'**Assicurato** la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di **Assicurazione** non fruito. In caso di recesso da parte dell'**Assicurato** tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**

Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

ART. 1 Oggetto della Polizza;

ART. 2 ESCLUSIONI;

ART. 3 INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE;

ART. 5 LIMITI DI RISARCIMENTO;

ART. 6 FRANCHIGIA O SCOPERTO;

ART. 8 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE;

ART. 9 Liquidazione dei Sinistri – controversie;

ART. 14 Diritto di accesso e ispezioni tecniche;

IL CONTRAENTE



V. CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia**



Ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni Particolari seguenti articoli:

CP 1 XXXXXXXXXXXXX;

CP 2;

CP 3;

CP 4;

.....;

IL CONTRAENTE
